

delle risposte evasive». In merito all'età, poi, si legge che «il Collegio ritiene che la piccola sia frutto di un'applicazione distorta delle enormi possibilità offerte dal progresso in materia genetica, comunque poco attenta alla condizione del nascituro». Una «disfunzionalità» che consisterebbe nel dare priorità al solo punto di vista dell'adulto-genitore e che «si fonda sulla supposta esistenza di un diritto soggettivo a perseguire la genitorialità biologica, diritto che giustifica qualsiasi forzatura».

La sentenza non teme di sbilanciarsi nell'affermare che la scelta di mamma Gabriella e papà Luigi «si fonda sulla volontà di onnipotenza, sul desiderio di soddisfare a tutti i costi i propri bisogni, che necessariamente implicano l'accantonamento di tutte le leggi di natura ed una certa indifferenza rispetto alla prospettiva del bambino». Due genitori che sarebbero «incapaci di contatto emotivo» con la loro figlia. Le domande che i Deambrosis non si sono mai poste, secondo la sentenza, riguardano il futuro della bimba, destinata a restare orfana in giovane età, «e prima ancora sarà costretta a curare i genitori anziani, che potrebbero presentare patologie più o meno invalidanti proprio nel momento in cui, da giovane donna, avrà bisogno del sostegno dei suoi genitori». Se per i genitori la differenza d'età non è un problema, ciò dipende – è il giudizio della perizia psicologica – al fatto che ciò è secondario «rispetto all'appagamento narcisistico di avere un bambino». Fin qui si tratterebbe, dunque, di «premesse» che rafforzano e spiegano la ragione dell'affidamento coatto: «Non tanto il dato anagrafico e quello riguardante il concepimento appaiono preoccupanti, quanto le modalità relazionali e di funzionamento psichico della

donna». Il casus belli, però, viene da un episodio risalente al 28 giugno, quando la piccola viene abbandonata da sola e piangente in auto vicino a casa, a Mirabello, un paese a poca distanza da Casale Monferrato. Un episodio su cui, ovviamente, la tesi dei genitori diverge completamente da quella dei vicini di casa che hanno denunciato l'«abbandono»:

LEGGE 40

ACCESSO ALLA FECONDAZIONE: I LIMITI (E LE RAGIONI) DELLA LEGGE

La coppia di Torino finita sotto i riflettori dei media per la decisione dei giudici di dichiarare l'adozione della loro piccola aveva tentato più volte la strada della fecondazione in Italia. Dove la legge 40 non stabilisce un limite di età preciso per l'accesso alle pratiche di procreazione, ma nel suo articolo 5 fa tuttavia riferimento all'«età potenzialmente fertile» che – non dalla legge 40 stavolta, ma dalla comunità scientifica internazionale – è fissato ai 43 anni di età. Per questo motivo, anche se non usufruendo del servizio pubblico, la signora Gabriella avrebbe potuto tentare la fecondazione anche più tardi in qualche centro privato che accettasse la «sfida» (e di sottoporla a cicli ormonali disumani). Diverso il discorso dell'eterologa, cioè dell'ovodonazione, che la legge 40 invece vieta. E che all'estero, invece, è praticata in larga parte proprio dalle donne oltre i cinquant'anni i cui ovuli non sono più abbastanza fecondi per avere la certezza di una gravidanza.

«No alle sentenze punitive»

di VIVIANA DALOISO

Secondo la matrimonialista Danovi le considerazioni dei giudici circa l'età sono inaccettabili: «Un tribunale non dovrebbe dare pagelle Per le famiglie così fragili dovrebbe esserci sostegno sociale. E questo manca»

I limiti d'età? Non sembrano le ragioni sufficienti per cui i giudici di Torino hanno scelto di affidare a un'altra famiglia la bambina di Gabriella e Luigi De Ambrosis. Eppure in quella sentenza ci sono dei passaggi, delle prese di posizione, «inaccettabili e rischiose» secondo l'avvocato matrimonialista e presidente del Centro per la riforma del diritto di famiglia Anna Danovi. Nel dispositivo della sentenza del Tribunale dei minori di Torino,

tra le diverse spiegazioni alla decisione drastica dell'adozione per la piccola, compare anche quella relativa all'età dei due genitori. Che ne pensa?

Sebbene non siano le uniche ad aver determinato la decisione della corte, trovo quelle spiegazioni rischiose e in alcuni casi assurde. Intanto perché nessuna sentenza dovrebbe essere, mai, punitiva. Compito dei giudici è applicare la legge, non dare pagelle sulla genitorialità, che è esperienza complessa a tutte le età, non solo quando una coppia ha superato gli «anni». Sono poi rimasta allibita nel leggere il passaggio in cui i giudici rimproverano la coppia di non aver pensato alla possibilità concreta che la piccola rimanesse orfana. Possibilità che – la cronaca ci dà spunti ogni giorno in

questo senso – può verificarsi anche quando una madre o un padre hanno venticinque o trent'anni. Nella sentenza c'è un riferimento al modo in cui la coppia ha avuto la bambina, cioè all'estero e dopo numerosi tentativi falliti in Italia. I giudici adombrano la possibilità che sia «interventuta» una procreazione eterologa... Credo che questo spieghi l'attenzione del Tribunale a questo caso. Questa coppia, per accedere alla genitorialità, ha eluso la legge italiana, che proibisce l'ovodonazione. E questo è un fatto. Altro è, tuttavia, inserire in una sentenza il giudizio etico circa il desiderio di onnipotenza di questi genitori. Credo, al contrario, che nel momento in cui i giudici entrano nel merito di scelte etiche – in un senso o nell'altro – peccano loro, di un certo delirio di onnipotenza. Due persone anziane, dunque, sono idonee a diventare

mamma e papà.

Il problema è malposto. Non dobbiamo ragionare sull'idoneità o meno ad essere genitori di due persone anziane, così come non dovremmo farlo con le madri "bambine". Se questa genitorialità è occorsa, se è venuta al mondo una vita, quello su cui dobbiamo ragionare è l'idoneità del sostegno sociale che a questi genitori fragili e, per così dire, "problematici" viene offerta. Togliere un figlio è sempre la soluzione più facile, perché non richiede che si attivi quella rete di aiuto e di appoggio che dovrebbe accompagnare le famiglie. E che purtroppo manca.